



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

Decreto Rettorale D'Urgenza n. * del *

(* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus)

OGGETTO: Aggiornamento su procedure straordinarie per lo svolgimento delle attività didattiche a seguito riunione CoReCo del 15 aprile 2021 - emergenza Coronavirus: lezioni, esami, altre attività

IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – “Modifiche del regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012 e s.m.i.;

Visto il decreto legge del 23.02.2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 3;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 45 del 23.02.2020;

Viste le ordinanze adottate dal Ministero della salute d’intesa con i Presidenti della Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23.02.2020, pubblicate nella G.U. n. 47 del 25.02.2020;

Vista in particolare l’ordinanza n.1 del 23.02.2020 adottata dal Ministero della salute d’intesa con il Presidente della Regione Piemonte avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale, tra l’altro,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

si è disposta la sospensione di tutte le attività didattiche nel periodo dal 24 febbraio al 1° marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 47 del 25/02/2020;

Considerato che il D.P.C.M. sopra citato del 25.02.2020 prevede che "nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche e curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al presente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico";

Vista la nota prot. n. 5988 del 26.02.2020 del Ministero dell'Università e della Ricerca;

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto/ordinanza n.24 del Presidente della Giunta regionale del Piemonte che ha disposto nei giorni 2 e 3 marzo 2020 la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza;

Vista l'ordinanza n. 25 del 2.03.2020 del Presidente della Giunta regionale del Piemonte, "Ordinanza di sospensione delle attività didattiche ed educative fino al giorno 8 marzo 2020" che ha ordinato "di estendere sino al 8 marzo incluso la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza";

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 738/2020 del 23.02.2020 avente per oggetto "Emergenza Coronavirus: dal 24 febbraio 2020 sospesa l'attività didattica in tutte le Sedi universitarie dell'Ateneo";



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 894/2020 del 03.03.2020 avente per oggetto “Emergenza Coronavirus: prosecuzione sospensione delle lezioni in presenza e degli esami nella settimana dal 2 al 7 marzo 2020, in tutte le Sedi dell’Ateneo e dei Dipartimenti incluse le sedi extrametropolitane”;

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 893/2020 del 03.03.2020 avente per oggetto “Misure straordinarie per lo svolgimento degli esami finali in modalità telematica conseguenti all’Emergenza sanitaria COVID-19” che stabilisce che “con decorrenza 4 marzo 2020, e sino alla cessazione della situazione emergenziale, possono essere erogate prove finali a distanza mediante strumenti di videocomunicazione, previo consenso del/della candidato/a”;

Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca pervenuta in data 04.03.2020 avente per oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” con l’acclusa nota del 03.03.2020 n. 6605 e il DPCM del 1° marzo 2020;

Visto il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Vista la “Nota del Ministro Manfredi a seguito del D.P.C.M. 4 marzo 2020” protocollo n. 6932 del 05.03.2020;

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 – “Misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale” che prevede misure di contenimento più stringenti in funzione del livello di rischio delle Regioni;

Vista l’ordinanza del Ministro della Sanità del 4 novembre 2020 con la quale il Piemonte viene inizialmente inserito nella fascia di rischio più elevata (cd. “zona rossa”);

Considerato che il DPCM del 3 novembre 2020 prevede, per lo scenario di rischio più elevato quale quello in cui è stato inserito il Piemonte, “la sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle Università. I corsi per medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza”;

Considerata prevalente e preminente la necessità, in tale quadro emergenziale, nell’attesa che le attività didattiche in presenza siano regolarmente ripristinate, di adottare, anche in linea con quanto indicato dalla nota ministeriale sopra richiamata, modalità alternative di svolgimento dei tirocini curriculari introducendo forme che consentano il più possibile agli studenti e alle studentesse di portare a compimento il periodo di tirocinio pur preservando la possibilità di svolgere in presenza le attività didattiche difficilmente surrogabili in remoto, compresi i tirocini;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

Valutato in particolare che gli iscritti a corsi di studio che prevedono tirocini curriculari obbligatori, nell'impossibilità di portare avanti tali attività a causa dell'emergenza collegata al diffondersi del virus COVID-19, potrebbero subire ritardi nella prosecuzione del percorso di studi e nel conseguimento del titolo;

Tenuto conto della successiva Ordinanza del Ministro della Sanità del 27 novembre 2020 con la quale il Piemonte viene inserito nella fascia di rischio media (cd. "zona arancione") con effetto dal 29/11/2020 al 03/12/2020;

Visto il Decreto Legge del 5 gennaio 2021 n.3 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 2021, n. 1 -Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte.

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 in cui all'art. 1, comma 10, lett.u prevede ".. le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza Sanitaria ...".

Tenuto conto della nota n. 743 del 19 gennaio 2021 con cui il Ministro dell'Università ribadisce come con il DPCM del 14 gennaio si è ulteriormente stabilito che sarà possibile un'articolazione delle attività didattiche che tenga conto delle specificità delle singole realtà organizzative e territoriali, nonché dell'andamento del quadro epidemiologico, in modo da garantire, là dove possibile, un più significativo svolgimento di attività in presenza degli esami di profitto e di laurea, nonché della didattica rivolta a classi con un ridotto numero di studenti nei limiti delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca e di concerto con le decisioni dei comitato universitari regionali di riferimento.

Considerata la determinazione del Comitato Regionale Coordinamento delle Università del Piemonte del 15 aprile 2021 _prot. n. 46847 del 16 aprile 2021.

Visto l'art. 48, comma 2, lettera i), dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino, in conformità al quale il Rettore assume "... in caso di necessità ed urgenza i provvedimenti amministrativi necessari da sottoporre a ratifica dell'organo collegiale competente alla prima riunione successiva";

Tenuto conto che la prossima seduta del Senato Accademico è fissata per il giorno 20/04/2021;

Valutate le motivazioni di necessità e urgenza,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

DECRETA

Art. 1 – Lezioni, Esami, Sedute di laurea

Lezioni:

Le lezioni e le altre attività didattiche frontali potranno gradualmente riprendere anche in presenza o in modalità mista, in funzione della decisione dei singoli CdS. Resta ferma la necessità di mantenere anche la didattica a distanza a beneficio degli/delle studenti/studentesse impossibilitati a partecipare alle lezioni in presenza.

Per le lezioni in presenza dovrà comunque essere rispettata la capienza individuata dalle misure 'anti-covid' delle aule e l'osservanza dei protocolli di prevenzione e sicurezza.

Attività di laboratorio o di campo e attività esperienziali:

Le attività di laboratorio o di campo e quelle comunque denominati esperienziali, incluse quelle finalizzate alla preparazione delle tesi di laurea e di dottorato continuano a poter essere svolte in presenza, previa autorizzazione del Direttore/trice di Dipartimento ove non sia possibile sostituirle con modalità a distanza, nel rispetto dei protocolli di prevenzione e sicurezza.

Tirocini curriculari interni:

I tirocini curriculari interni alle strutture universitarie si potranno svolgere in presenza secondo quanto già stabilito dai precedenti decreti e nel rispetto dei protocolli di prevenzione e sicurezza.

Tirocini curriculari esterni:

I tirocini esterni alle strutture universitarie si potranno svolgere in presenza secondo quanto già definito dai precedenti decreti e nel rispetto dei protocolli di prevenzione e sicurezza attuati dagli enti ospitanti.

Esami:

Gli esami, sia scritti che orali, potranno essere svolti in presenza in funzione della decisione dei singoli CdS nel rispetto dei protocolli di prevenzione e sicurezza.

Sono garantiti gli esami a distanza per gli studenti impossibilitati a sostenerli in presenza per motivi di fragilità o di residenza fuori regione.

Sedute di laurea:

In analogia agli esami di profitto, le sedute di laurea potranno essere svolte in presenza, secondo le modalità indicate nelle Linee guida adottate dall'Ateneo e garantendo anche in tal caso la possibilità di svolgere la prova a distanza per tutte le situazioni, già individuate in quelle stesse Linee guida, che rendano impossibile la presenza dei laureandi o dei relatori.

Le proclamazioni delle lauree e dei diplomi, qualora siano contestuali alla seduta dell'esame di laurea, potranno svolgersi in presenza nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza.

Rimangono sospese le proclamazioni delle lauree in presenza con pubblico, che si tengono in momenti successivi alle discussioni, essendo equiparabili alle cerimonie, che avverranno in modalità telematica, per evitare assembramenti, e in considerazione della ridotta mobilità tra regioni prevista dalle normative in vigore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

Servizi bibliotecari:

I servizi bibliotecari potranno essere erogati in presenza per le attività di consultazione e di prestito su prenotazione, nel rispetto dei protocolli di prevenzione e sicurezza.

Sale studio:

Le sale studio potranno essere gradualmente riaperte, ma nel rispetto dei protocolli di prevenzione e sicurezza.

Soggetti fragili:

A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare in presenza alle attività didattiche, curricolari, esami, tali attività potranno essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza avendo riguardo anche delle specifiche esigenze di studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

Art. 2 – Aggiornamenti

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina del portale di Ateneo www.unito.it alla sezione dedicata: “*Coronavirus: aggiornamenti per la comunità universitaria*”.

Art. 3 – Misure di sicurezza

Tutte le attività che possono essere svolte in presenza richiedono comunque il rispetto di tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione necessarie a contrastare il contagio da COVID-19 nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore.

Il presente Decreto Rettorale d'urgenza sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prima seduta utile.

Il Rettore
Prof. Stefano GEUNA

Visto:
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Il Direttore
Dott. Massimo BRUNO